

Regolarizzazione del magazzino

29/01/2024

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

**NEWSLETTER**

**LETTERA INFORMATIVA N.04/2024**

**LETTERA INFORMATIVA N.04/2024**

Disegno di Legge *“Capitali”*

**Regolarizzazione del magazzino**

La **Legge di Bilancio 2024** (Legge 213/2023), in **vigore dal 1° gennaio 2024**, conferma la possibilità di **regolarizzare** **le** [**rimanenze di magazzino**](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=560005), adeguandole alla situazione di giacenza effettiva[[1]](#footnote-1).

* **Profili soggettivi**

Sotto il profilo soggettivo, la facoltà di adeguare il dato contabile del magazzino all’effettiva giacenza fisica è limitata agli **esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali** e, quindi, ai c.d. “*OIC adopter*” [[2]](#footnote-2).

* **Profili oggettivi**

Operativamente, l’**adeguamento** delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

* l’**eliminazione** **contabile** delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In tale circostanza, occorre provvedere al versamento dell’IVA e di un’**imposta sostitutiva** dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap;

* l’**iscrizione** **contabile** delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di esistenze iniziali, è previsto che l’IVA sia determinata applicando l’**aliquota media** **riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività**, che sarà individuato da un specifico Decreto.

In particolare, l’aliquota media IVA è determinata – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta, ovvero soggette a regimi speciali – dal **rapporto** tra:

* l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
* il [volume d’affari](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=566868)[[3]](#footnote-3).

In relazione all’**imposta sostitutiva**, la relativa aliquota è fissata al **18%**, da applicare sulla differenza tra:

* il valore eliminato, moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;
* il valore del bene eliminato.

Qualora si proceda all’**iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.

In ogni caso, sia l’IVA che l’imposta sostitutiva sono **indeducibili** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’Irap[[4]](#footnote-4).

Le imposte dovute dovranno essere versate in **due rate** di pari importo e, precisamente:

* la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 (vale a dire, per i soggetti “solari”, **entro giugno 2024**);
* la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al 2024 (quindi, **entro novembre 2024**).

L’adeguamento **non rileva** ai fini sanzionatori: in sostanza, il minore o maggiore valore indicato in relazione alle esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle [sanzioni tributarie amministrative](https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=593068).

Si segnala, infine, che i valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti sia ai fini civilistici che fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

° ° °

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 29 gennaio 2024

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**www.studionicolini.com**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

1. La possibilità di aderire alla regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al **30 settembre 2023** (e, quindi, l’**anno 2023** per i soggetti “solari”). [↑](#footnote-ref-1)
2. Si ritengono escluse dalla possibilità di regolarizzazione le imprese in contabilità semplificata, tenuto conto dell’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze. [↑](#footnote-ref-2)
3. Quindi, il **costo** dell’adeguamento, a titolo di IVA, è pari al seguente prodotto: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione. [↑](#footnote-ref-3)
4. L’adeguamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli *Redditi* ed *Irap 2024*). [↑](#footnote-ref-4)